

Condizioni di Assicurazione

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La copertura assicurativa è riferita al rischio di cessazione del diritto dell'Assicurato/Cedente allo stipendio conseguente al verificarsi di uno degli eventi assicurati di cui al successivo articolo 4.

Nel corso della durata contrattuale, il verificarsi di uno degli eventi assicurati comporta per l'Impresa l'obbligo di corrispondere al Beneficiario il capitale assicurato determinato secondo quanto previsto al successivo articolo 5.

A fronte di tali prestazioni la Contraente è tenuta al pagamento del premio di cui al successivo articolo 6.

Il mancato verificarsi degli eventi assicurati determinerà al termine della durata contrattuale l'estinzione del contratto ed il premio pagato resterà acquisito dall'Impresa.

Per il presente contratto non è previsto alcun diritto di riscatto.

Articolo 2 – Prestiti oggetto della garanzia assicurativa

Sono oggetto della presente assicurazione esclusivamente le concessioni di prestiti di nuova emissione erogati dalla Contraente in favore dei dipendenti sia di amministrazioni pubbliche, sia di aziende private, semprechè con contratto a tempo indeterminato.

In particolare sono oggetto della garanzia assicurativa i seguenti prestiti:

- prestiti mediante Cessione del Quinto dello Stipendio rimborsabili con un numero di rate mensili di importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio netto, fermo restando il limite del doppio quinto in presenza di sequestri e pignoramenti (come previsto dall'Art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge).
In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà in ogni caso superare la metà dello stipendio.
- prestiti mediante Delegazione di Pagamento rimborsabili con un numero di rate mensili d'importo costante; ciascuna rata non dovrà superare la metà dello stipendio netto. In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, ecc., la somma degli impegni non potrà superare il limite della metà dello stipendio (come previsto dall'Art. 69 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge).

Articolo 3 - Entrata in vigore e durata del contratto

Presupposto necessario all'entrata in vigore del contratto è la sottoscrizione da parte dell'Assicurato dell'apposita Proposta di Adesione alla Convenzione predisposta dall'Impresa e della dichiarazione di buona salute ivi contenuta.

Nel caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di buona salute, non sarà prestata alcuna copertura assicurativa.

Il contratto entra in vigore a partire dal momento in cui per l'Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Beneficiario a seguito di un finanziamento da questi erogatogli ed è attestato dal Certificato di Adesione emesso dall'Impresa sempre che la Contraente corrisponda alla stessa il relativo premio.

La durata contrattuale coincide con quella fissata per il finanziamento e la data di scadenza con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del finanziamento.

L'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, relativamente alla copertura in caso di decesso di cui al punto a) del successivo art.4, non determina l'estinzione della relativa copertura assicurativa che resta pienamente efficace con l'assegnazione del beneficio delle prestazioni assicurate a favore degli eredi legittimi dell'Assicurato ed il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e dei diritti fino a quel momento in capo alla Contraente.

Nel caso all'anticipata estinzione di un finanziamento segua l'erogazione di un nuovo finanziamento, dal premio della copertura assicurativa corrispondente a quest'ultimo verrà decurtata la parte non goduta di premio della copertura assicurativa corrispondente al finanziamento estinto.

Articolo 4 – Eventi assicurati ed esclusioni

L'obbligo di Vittoria Assicurazioni di erogare il capitale assicurato insorge al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) decesso dell'Assicurato/Cedente
- b) risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione;
- c) il pensionamento anticipato
- d) cessazione temporanea totale o parziale del diritto allo stipendio, nei soli casi in cui l'Assicurato/Cedente sia dipendente **Statale/Ministeriale**.

In particolare, per quanto riguarda l'evento di cui alla lettera a), l'obbligo di erogare il capitale assicurato non insorge se il decesso dell' Assicurato/Cedente è causato da:

- **Dolo dell'Assicurato;**
- **Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto;**
- **Limitatamente ai primi cinque anni di assicurazione, Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);**

Per quanto riguarda gli eventi di cui alle lettere b), c) e d), l'obbligo di corrispondere il capitale assicurato non insorge nei casi di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote, da parte del Ceduto, a beneficio della Contraente (o di relativo Istituto di credito mandatario) nonché per causa di perdita temporanea del diritto allo stipendio da parte dell'Assicurato/Cedente (fatto salvo per le garanzie emesse a fronte di Cessioni del Quinto dello Stipendio a dipendenti Statali/Ministeriali).

Articolo 5 – Capitale assicurato

Il capitale assicurato è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del finanziamento. In particolare, relativamente alla copertura in caso di decesso di cui al punto a) del precedente art.4, il capitale assicurato, in un dato istante della durata contrattuale, coincide con il valore attuale delle rate che a tale epoca restano ancora da corrispondere, al tasso annuo di interesse convenuto nel contratto di finanziamento.

Nel caso di coperture assicurative in caso di decesso rimaste attive dopo l'estinzione anticipata del finanziamento, il capitale assicurato in un dato istante della durata contrattuale coincide con il valore attuale delle rate che sarebbero rimaste ancora da corrispondere a tale epoca.

In ogni caso l'importo di capitale assicurato ottenuto come sopra indicato non potrà mai superare quello dell'analogo valore attuale calcolato al tasso annuo del cinque per cento.

Articolo 6 – Premio assicurativo

A fronte della copertura assicurativa è dovuto un premio anticipato in unica soluzione il cui importo è dato dalla somma del premio relativo all'evento assicurato di cui alla lettera a) dell'articolo 4 (rischio decesso) e del premio relativo agli eventi assicurati di cui alle lettere b), c) e d) di cui all'articolo 4 (rischio impiego).

Il premio relativo al rischio decesso è determinato moltiplicando il tasso di premio, preso in corrispondenza dell'età dell'Assicurato e della durata di estinzione del prestito, per l'ammontare annuo delle rate di restituzione e aggiungendo all'importo così ottenuto il costo fisso di 70 euro.

L'età dell'Assicurato, espressa in anni, è quella compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi, dall'ultimo compleanno sei mesi e un giorno o più, l'età computabile viene aumentata di un anno. Nel caso di assicurati di sesso femminile l'età calcolata come appena detto viene convenzionalmente ridotta di cinque anni, fermo il limite di 18 anni di età minima.

Il premio relativo al rischio impiego è determinato moltiplicando il tasso di premio preso in corrispondenza della durata di estinzione del prestito e dell'anzianità di servizio del dipendente calcolata in anni interi per il capitale assicurato.

Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi 6 mesi e un giorno o più rispetto al giorno e mese di assunzione (indipendentemente dall'anno), l'anzianità di servizio viene aumentata di un anno.

Il premio complessivo, dovuto in unica soluzione, è corrisposto dal Contraente che lo incassa da ciascun Assicurato.

Articolo 7 – Passaggio dell'Assicurato alle dipendenze di altra Amministrazione Pubblica o Azienda Privata

L'Assicurato/Cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento alla Contraente nonché al datore di lavoro che lascia affinché quest'ultimo possa inviare al nuovo datore di lavoro il conto residuo della cessione/delega assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge e di contratto di prestito.

Articolo 8 – Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, valgono le norme di cui agli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione:

- a) l'invalidità del contratto di prestito;
- b) la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;
- c) la mancata accettazione del Ceduto alla delegazione di pagamento.

Articolo 9 – Diritto di surrogazione

L'Impresa che liquida l'indennizzo alla Contraente/Beneficiario rimane surrogata, ex art. 1916 del codice civile, in tutto ai diritti della Contraente/Beneficiario verso l'Assicurato/Cedente. In tal caso l'Assicurato/Cedente riconosce ora per allora l'Assicuratore suo liquido creditore per l'importo delle quote pagate e degli interessi maturati, e con la firma della proposta, dà autorizzazione all'Assicuratore di rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi.

Qualora la perdita del diritto alla retribuzione avvenga a causa di decesso dell'Assicurato/Cedente, l'Assicuratore si obbliga sin d'ora a rinunciare nei confronti dei relativi eredi al diritto di surrogazione; surrogazione che, invece, è confermata spetterà all'Impresa medesimo per ogni altro evento determinante il pagamento dell'indennizzo ai sensi del contratto di assicurazione.

Articolo 10 – Beneficiari

Il Beneficiario delle prestazioni assicurate è l'ente erogante il finanziamento o la persona giuridica da quest'ultimo espressamente delegata. In caso di anticipata estinzione del finanziamento, rimanendo il contratto in pieno vigore, il beneficio di polizza viene trasferito a favore degli eredi legittimi dell'Assicurato oppure alle persone da questi eventualmente designate.

Articolo 11 – Pagamento delle prestazioni

La liquidazione del capitale assicurato avviene a seguito della denuncia di sinistro che dovrà essere sempre corredata dalla seguente documentazione:

- **copia integrale del Contratto di finanziamento comprensivo di relativa notifica prevista a norma di legge;**
- **atto di benestare alla delega di pagamento rilasciato dal datore di lavoro.**

Per quanto concerne, invece, i sinistri originati dagli eventi di cui alla lettera a) del precedente art.4, gli eredi dell'Assicurato dovranno, per il tramite della Contraente, allegare alla denuncia di sinistro il certificato di morte.

L'Impresa esegue il pagamento del capitale assicurato entro:

- **30 giorni** dalla data di ricevimento della documentazione completa nel caso di sinistri originati da eventi di cui alla lettera a) dell'art 4. Trascorso tale periodo sono dovuti gli interessi di mora, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso legale in vigore;
- **90 giorni** dalla data di ricevimento della documentazione completa nel caso di sinistri originati da eventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art 4.

Il pagamento del capitale assicurato avviene mediante bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario.

L'Impresa, infine, si impegna, in caso di cessazione temporanea o parziale del diritto allo stipendio o salario per le garanzie emesse a fronte di Cessioni del Quinto dello Stipendio a dipendenti Statali/Ministeriali, a rimborsare le rate scoperte/scadute e così di seguito semestralmente fino a quando l'Assicurato/Cedente non ritornerà a percepire regolare stipendio.

Trascorso un anno dalla data di cessazione del diritto allo stipendio del Cedente o 6 mesi dalla data in cui la Contraente ne è venuta a conoscenza, senza che venga inoltrata la regolare denuncia da parte della Contraente, il sinistro cadrà in prescrizione per l'intero importo, anche se la relativa copertura assicurativa a tale epoca risulta ancora attiva.

In caso di sinistro è facoltà dell'Impresa richiedere la documentazione comprovante la veridicità dei dati trasmessi.